



TRIBUNALE DI SIRACUSA

Sezione Lavoro

Il Giudice dott. Luca Gurrieri,
nella causa iscritta al n. 3665-1/2025 R.G.
all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-ter c.p.c. ,
lette le istanze ed esaminati gli atti,

osserva

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza ex art. 700 c.p.c.

██████████ ha esposto:

- di essere docente titolare nella classe di concorso A013 presso il Liceo Gargallo di Siracusa dal 01/09/2020;
- che nell'anno scolastico 2024/2025 ha svolto l'insegnamento delle discipline, italiano e greco, e segnatamente: italiano, nelle classi I A e I C, italiano e greco nella classe II C, per un totale di 16 ore oltre due ore di potenziamento;
- che << **per il corrente anno scolastico, risultano assegnate le classi II A e II C per l'insegnamento di italiano; I C e II D per l'insegnamento di geostoria, per un totale di 13 ore settimanali oltre 5 ore di messa a disposizione, tramutate in ore di potenziamento a far data dal 03/11/2025 >>**;
- che << l'attribuzione delle classi al prof. ██████████ è avvenuta in maniera del tutto inconsueta e casuale non rispettando neppure quanto si legge nel prospetto allegato al decreto di assegnazioni delle classi del 11/09/2025 prot. n. 12525 >>, << **NON È PER NULLA CONFORME NE' CON LA DISCIPLINA NORMATIVA VIGENTE NE' CON I CRITERI APPROVATI DAL COLLEGIO DOCENTI DEL LICEO "GARGALLO" CON DELIBERA N. 11 2025/2026 >>**;
- che, infatti al ██████████ oltre all'assegnazione del tutto casuale e "a sorpresa" di alcune classi, << è stata riconosciuta la continuità soltanto nelle classi **II A e II C per l'insegnamento di italiano, mentre NON gli è stata riconosciuta la continuità didattica nella classe III C, assegnata per l'insegnamento di italiano alla prof.ssa ██████████** della classe di concorso A011, per la prima volta assegnata alla classe, mentre l'insegnamento di greco

veniva assegnato alla docente [REDACTED] che lo scorso anno ha svolto insegnamento di latino >>;

- che, poi, << risulta violato il criterio di cui al punto a) della delibera collegiale, laddove si prevede che nella composizione della cattedra orario si PREDILIGA LA RIPARTIZIONE CON CLASSI DEL BIENNIO E TRIENNIO >>, essendo state attribuite al [REDACTED] solo classi del biennio;
- che, inoltre, a [REDACTED] non è stato attribuito alcun insegnamento nelle lingue classiche latino e greco, pur essendo docente della classe di concorso A013, con lesione della dignità professionale.;
- che, ancora, non si comprendevano le ragioni per cui vista l'ampia disponibilità di cattedre, al [REDACTED] per raggiungere il monte ore (18) sono state date ben cinque ore di potenziamento;
- che, infine, la mancata assegnazione della classe III C al [REDACTED] priva gli alunni della riconosciuta necessità della continuità didattica, soprattutto in un momento delicato nella progressione delle conoscenze e competenze specifiche delle varie discipline.

[REDACTED] ha concluso chiedendo (per quello che rileva in questa sede) << **IN VIA CAUTELARE ORDINARE ALL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE DI riconoscere ed attribuire al ricorrente la continuità didattica nella classe III C nonché l'assegnazione per l'A.S.2025/2026 nelle classi 5D, 2° A 3°A così come previsto nell'allegato al decreto prot. 12525 del 11/09/2025 ; nonché eliminare le ore di potenziamento assegnate al prof. [REDACTED], o comunque ridurle notevolmente con pari attribuzione agli altri docenti della classe di concorso A013 >>.**

Con riferimento al *periculum in mora* parte ricorrente ha testualmente affermato quanto segue.

<< In ordine invece al *periculum in mora*, e cioè al pericolo di un danno grave e irreparabile alla posizione soggettiva vantata dal ricorrente, in relazione al preminente interesse alla continuità didattica degli alunni, necessita di tutela in via d'urgenza, a motivo del fatto che diversamente nelle more della celebrazione del giudizio, la conclusione dell'anno scolastico rischierebbe di pregiudicare la corretta formazione degli alunni nel rispetto del preminente interesse di questi ultimi; pur se come detto il

diritto alla continuità didattica, non si configura come un vero e proprio diritto soggettivo, tuttavia la condotta del dirigente spregiudicata e contra legem merita una tutela interdittale, nell'ottica del rispetto delle regole e dei criteri per l'assegnazione docenti, peraltro approvate dal collegio docenti con la delibera del 02/09/2025. nonché in ossequio ai criteri di legalità e trasparenza in materia di assegnazione dei docenti alle classi, affermati dalla delibera Anac n. 430 del 13/04/2016. **L'applicazione di un docente ad una classe, non è succedanea e non può essere lasciata alla discrezionalità, in questo caso, piuttosto all'arbitrio del dirigente, ma pur nella flessibilità, deve essere improntata al rispetto dei criteri di legalità e trasparenza sopra richiamati.** Sotto tale aspetto si ritiene che anche il permanere nella situazione di illegalità, conseguente ai provvedimenti impugnati, comporti un danno giusto ed irreparabile, non tanto e non solo per il ricorrente ingiustamente privato delle prerogative di docente, quanto e soprattutto per gli alunni ai quali a maggior ragione nella fase di progressione delle conoscenze e competenze va riconosciuta la continuità di insegnamento con il medesimo docente >>.

Si sono costituite in giudizio l'Amministrazione Scolastica convenuta e la controinteressata [REDAZIONE], contestando le domande attrici, delle quali hanno chiesto il rigetto.

Va, ora, evidenziato che l'emanazione di un provvedimento cautelare d'urgenza presuppone, ex art. 700 c.p.c., la sussistenza sia del *fumus boni iuris* (e cioè di una situazione che consenta di ritenere probabile la fondatezza della pretesa in contestazione) sia del *periculum in mora* (che ricorre quando, durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile), sicché la carenza anche soltanto di una delle suddette condizioni impedisce la concessione della misura cautelare.

Presupposti, infatti, per la concessione del provvedimento atipico di cui all'art. 700 c.p.c., al pari di ogni altra misura cautelare tipica volta ad impedire che la futura pronuncia del giudice possa risultare pregiudicata dal tempo necessario ad ottenerla e, quindi, ad assicurare provvisoriamente gli effetti della successiva decisione di merito, sono: a) il “*fumus boni iuris*”, inteso come presenza di elementi che, a livello di cognizione sommaria, fondino l'opinione positiva in ordine alla esistenza e tutelabilità del diritto azionato (c.d. verosimiglianza); b) la presenza di un “*periculum in mora*”, costituito dall'imminenza di un pregiudizio irreparabile che possa compromettere il diritto azionato nel periodo necessario a farlo valere in via ordinaria (Trib. Roma, 27/01/2017, in *Redazione Giuffrè* 2017).

Va concentrata l'attenzione sul requisito del *periculum in mora* e su quanto dedotto sul punto da parte ricorrente; il requisito del *periculum* è fondato dal ricorrente sostanzialmente sull'interesse per gli alunni della continuità di insegnamento con il medesimo docente (è, per vero, affermata da parte ricorrente anche la necessità di garantire una tutela interdittale ad una presunta condotta del dirigente "spregiudicata e contra legem", ma ciò rappresenta, a ben vedere, una mera istanza anticipatoria della pronuncia di merito, senza la prospettazione dell'imminenza di un pregiudizio irreparabile).

L'interesse degli alunni, per come prospettato da parte ricorrente, non verrebbe in alcun modo tutelato dall'assunzione del provvedimento cautelare, atteso che per gli alunni che nell'a.s. 2024/2025 frequentavano la I A e la I C la continuità di insegnamento con il medesimo docente (il ricorrente) è garantita dall'assegnazione al docente delle classi II A e II C per l'a.s. 2025/2026; per tutti gli altri alunni (di classi attualmente assegnate sia al ricorrente che ad altro docenti) la continuità di insegnamento con il medesimo docente non verrebbe tutelata da un provvedimento di accoglimento (anzi al contrario, verrebbe stravolta), considerando che l'assegnazione delle classi è stata effettuata con decreto dell'11.09.2025, il ricorso introduttivo è stato depositato il 20.11.2025, a lezioni quindi già iniziate da circa due mesi, e il provvedimento cautelare sarebbe necessariamente successivo – in sostanza, l'ipotetico provvedimento di accoglimento creerebbe quella situazione pregiudizievole che il ricorrente afferma volere evitare con l'azione cautelare.

L'istanza cautelare va, pertanto, disattesa per insussistenza del *periculum*; come già accennato, invero, il ricorso cautelare non può essere accolto quando la parte ricorrente non abbia argomentato e, pertanto, dimostrato uno dei due presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare – come nel caso di specie il *periculum in mora*.

Nulla sulle spese essendo pendente il giudizio di merito.

P.q.m.

Il Giudice, visti gli artt. 700 e 669 *septies* c.p.c.,
rigetta il ricorso;
spese al merito.
Siracusa, 7/05/2026

Il Giudice
dott. Luca Gurrieri